

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI PESCIA

BANDO DI CONCORSO COMUNALE GENERALE

Anno 2013

---

indetto ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 96 del 20.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comunali che si renderanno disponibili nel Comune di PESCIA salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge .

---

RENDE NOTO

*che dal 14/10/2013, secondo le scadenze sottomenzionate è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.*

**Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso**

A. A norma dell'art. 5 della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, della Tabella A, allegata alla medesima L.R. n. 96/96 può partecipare al presente concorso:

1- chi sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'unione europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art 40 comma 6 dl 286 del 98 e successive modifiche), hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

2- chi abbia nel Comune di PESCIA la residenza anagrafica o attività lavorativa ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero, i quali possono concorrere solo nel comune di PESCIA.

N.B. Nella domanda di partecipazione al presente Bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

3- chi non risulta titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando comunale. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a:

- 30 mq. per 1 persona,
- 45 mq. per 2 persone,
- 55 mq. per 3 persone,
- 65 mq. per 4 persone,
- 75 mq. per 5 persone,
- 95 mq. per 6 persone ed oltre;

4- chi non risulta titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località al valore catastale di un alloggio adeguato alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre:

1 persona	→	vani 3
2 persone	→	vani 4
3 persone	→	vani 4,5
4 persone	→	vani 5
5 persone	→	vani 6
6 persone e oltre	→	vani 7

NB.:

- Nel caso di quote di proprietà il relativo valore catastale è convenzionalmente ridotto di 1/3.
- Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1) è convenzionalmente ridotto della metà.

5- chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

6- chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare (per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili) non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso (pari ad € 16.000) come da Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013, da computarsi con le modalità di cui all' art. 21 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14. del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, determinando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico, nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore a 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formatasi alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

7- chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

8- chi non occupi un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B. Per nucleo familiare si intende:

1- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi o in affidamento temporaneo (L.184 del 04/05/1983) e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

La disposizione di cui al sopra detto punto 1) non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

2- Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno 2 anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere 3), 4), 5), 7), 8), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 96/96 per il requisito relativo al reddito.

## Art. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente può ricorrere ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' art.1 lettera A) del presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazioni dalle quali derivi l'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo Art. 3 Lettera B).

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell' Art. 75 predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

## Art. 3 - Documentazione necessaria per la partecipazione al bando:

A Attestazione dei requisiti e delle condizioni per le quali il richiedente può presentare Autocertificazione e Dichiarazione Sostitutiva ai sensi Ex Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 da cui risulti:

- 1) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;  
- cittadinanza di altro Stato e titolarità di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- 2) Residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando, o attività lavorativa nel comune di Pescia;
- 3) Composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. 3),4),5),7), 8, dell'art. 1, lett. A del presente bando;
- 4) Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale Anno 2013 (Relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012);
- 5) Reddito procapite del nucleo familiare (determinato ai sensi della lettera "f" della tabella "A" della legge regionale n. 96/1996) risultante dall'ultima dichiarazione fiscale Anno 2013 (Relativa ai redditi percepiti nell'anno 2012) ;
- 6) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data;
- 7) Nucleo familiare che rientra in Italia per stabilirvi la propria residenza;
- 8) Distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad 1 ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di concorrente non residente nel comune di Pescia ma in possesso della residenza lavorativa.
- 9) Abitazione in alloggio procurato a titolo precario dal Comune;
- 10) Coabitazione, da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

Le condizioni ed i requisiti attestanti, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attraverso la compilazione e la produzione del modulo di domanda predisposto dal Comune, dovranno essere corredate di copia fotostatica della carta d'identità o passaporto del richiedente in corso di validità.

B- DOCUMENTI INDISPENSABILI DA ALLEGARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI:

- 1) Certificato rilasciato dell' Autorità competente (ASL) da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
  - di soggetti affetti da menomazioni dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
  - di figlio/i diversamente abile/i;
- 2) Certificato rilasciato dell' Autorità competente(ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando.
- 3) Certificato rilasciato dall' Autorità competente (ASL) da cui risulti l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge n. 118/71, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del DLgs. 23/11/88 n. 509, di componenti del nucleo familiare medesimo che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età.
- 4) Copia del contratto di locazione registrato riferito all'anno di produzione del reddito e copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto o documentazione equipollente;
- 5) Attestato dell' Autorità competente (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della tabella B della L.R. n. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 6) Attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale dichiarazione sostitutiva o certificato dell'AUSL competente, attestante una disabilità grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 7) Certificato dell' Autorità competente (ASL), contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Agli effetti della L.R. n. 96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14,00 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975;
- 8) Certificato dell' Autorità competente (ASL) attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (riferendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi di manutenzione);
- 9) Certificato dell'ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (riferendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo wc e lavabo);
- 10) Preavviso di sfratto a norma dell' Art. 608 del Codice di Procedura Civile, ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;  
Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 L.R. 96/96;
- 11) Abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di:
  - Provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo a seguito del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale (Delibera G.R. n. 30 del 10/02/2010) così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare secondo quanto previsto dall' Art. 30 comma 4 della Legge n. 96/1996.

*Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell' Art. 11 Legge 9 dicembre n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto (Del. C.R. n. 22 del 29/03/2011);*

- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12 Contratto di locazione debitamente registrato e in regola con le registrazioni annuali, nel caso in cui il richiedente abbia corrisposto nell'anno di produzione del reddito (2012) un canone superiore al 30% del reddito convenzionale familiare, determinato ai sensi della lettera "f" della tabella "A" della legge regionale n. 96/1996;

#### **Art. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI**

##### **A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il responsabile del procedimento procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi, in via provvisoria, a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 della L.R. n. 96/96.

Qualora si riscontri che il reddito di cui alla lettera f della tabella A della L.R. n. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

##### **B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE E SPECIALE**

1 - Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e in caso di parità di punteggio, secondo l'ordine alfabetico dei concorrenti.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 96/96 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96:

a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

b) entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva dei concorrenti al presente bando di concorso, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

### C) GRADUATORIA SPECIALE

Le categorie individuate nella Tab. B, della L.R. 96/96, ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto della Tabella B), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45,00.

A favore di tali categorie è riservata un' aliquota dell' 80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

### D) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. n. 96/96.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli art. 19 e 22 della L.R. n. 96/96.

### E) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alla condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare.

I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

CONDIZIONI SOGGETTIVE (a)		PUNTI
A-1	Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al 1° comma lett. f) della Tabella "A" della L.R. n.96/96:	
	- Non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona :	2
	- Non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona:	1
A-2	Richiedente che abbia superato il 65esimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a.4. del presente articolo:	1
A-3	Famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di 1 anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:	1
	Con uno o più figli a carico:	2
<i>Il punteggio è attribuibile a condizioni che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b-3, primo capoverso (Del. C.R. n. 22 del 29/03/2011);</i>		
A-4	Presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata dalle autorità competenti:	
	- Superiore a 2/3:	1

	- Pari al 100%	2
<i>Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti disabili, si attribuiscono comunque punti 2.</i>		
A-4 bis	Presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:	2
A-5	Nuclei familiari che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza:	1
A-6	Canone di locazione riferito, all'anno di produzione del reddito (2012), che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A allegata alla L.R. 96/96, da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa:	1
A-7	Richiedenti in condizioni di pendolarità - Distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto. Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.	1
A-8	Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da 5 persone ed oltre:	1
A-9	Nucleo familiare composto da 1 sola persona con uno o più figli a carico:	3
<b>CONDIZIONI OGGETTIVE (b)</b>		<b>PUNTI</b>
B-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:	
b-1.1	- Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: <i>(Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche e tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione), attestato dalla competente Autorità;</i>	5
b-1.2	- Appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente disabile grave non deambulante (attestazione della competente Autorità):	1
b-1.3	- Abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente:	3
<i>I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2, b-1.3, non sono tra loro cumulabili;</i>		
b-1.4	- Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:	2
<i>La condizione temporale di 1 anno non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1., b-1.2 e b-1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;</i>		
B-2	Situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario:	
	- 2 persone a vano utile	1
	- oltre 2 persone a vano utile	2
	- oltre 3 persone a vano utile	3
<i>Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.</i>		
<i>Le condizioni di punteggio b-1.4 e B-2 non sono tra loro cumulabili.</i>		
B-3	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. <i>Non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo a seguito del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale (Delibera G.R. n. 30 del 10/02/2010) così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare secondo quanto previsto dall' Art. 30 comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone di locazione sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 Legge 9 dicembre n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto (Del. C.R. n. 22 del 29/03/2011);</i></li> <li>- Provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;</li> <li>- Verbale di conciliazione giudiziaria;</li> <li>- Ordinanza di sgombero;</li> <li>- Provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;</li> </ul>	4
	Qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R.T. n. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente Autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto;	1
<p><i>I punteggi di cui al presente punto B-3) sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.</i></p> <p><i>Le condizioni di punteggio B-3, non sono cumulabili con le condizioni b-1.1.</i></p>		
B-4	Antigienicità dell'alloggio certificata dal competente organo della AUSL:	
b-4.1	- Assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'AUSL.	2
b-4.2	- Antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'AUSL.	1
<p><i>La condizione di cui al punto b-4.1, non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2</i></p>		
B bis	Storicità della presenza in graduatoria (Del. C.R. n. 22 del 29/03/2011) :	
1	- Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: <i>(Per ogni anno di presenza in graduatoria)</i>	0,25

#### **ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE**

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R. n.96/96.

#### **ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli articoli 13, 14 e 15 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.



#### **ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

#### **ART. 9 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune di PESCIA distribuito ai richiedenti dall'ufficio CASA posto in P.zza Obizzi n. 9 e consegnate in bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992, direttamente a tale ufficio protocollo del Comune di Pescia.

Le domande, corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, potranno essere spedite anche per posta all'Ufficio Casa del Comune di Pescia, mediante raccomandata posta A.R. in busta chiusa, riportante la dicitura "Comune di Pescia - Ufficio Casa - Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso Comunale Generale E.R.P. 2013" oltre al nome, cognome ed indirizzo dell'interessato alla partecipazione al bando, entro e non oltre le ore 12:00 del 13/12/2013.

Per le domande spedite mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno considerate valide al fine della partecipazione al presente bando.

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale <http://www.comune.pescia.pt.it>

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, sottoscritte ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, debbono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, ivi anche la copia fotostatica di un documento di identità del richiedente ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Pescia - Ufficio Casa P.zza Oizzi 9 n. 1 51017 (PT) .

#### **ART. - 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il funzionario di area Dott.ssa Luisella Gobbi.

#### **ART. - 11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONTROLLI**

Ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

#### **ART. - 12 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

I cittadini che hanno partecipato al Bando di Concorso Comunale Generale Anno 2009, se interessati a mantenere la collocazione nella graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunali, dovranno inoltrare una nuova domanda nel periodo di apertura del presente bando, pena cancellazione del loro nominativo dalla graduatoria sopra citata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, L.R.T. n. 96/1996, le domande devono essere confermate dagli interessati, ogni quattro anni.

Per informazioni e/o comunicazioni:  
Ufficio Casa Tel. 0572492306/357 - Fax 0572492343  
<http://www.comune.pescia.pt.it>

e-mail [servizisociali@comune.pesia.pt.it](mailto:servizisociali@comune.pesia.pt.it)

Pescia, lì 14/10/2013

Il Dirigente del servizio 3  
Ing. Aristide Sergio Borracchini

<p><i>DATA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 14/10/2013</i></p> <p><i>SCADENZA DEL BANDO: 12/12/2013</i></p>
---